

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI, LA NAVIGAZIONE,

GLI AFFARI GENERALI ED IL PERSONALE

DIREZIONE GENERALE PER I SISTEMI DI TRASPORTO AD IMPIANTI

FISSI E IL TRASPORTO PUBBLICO LOCALE

Gestione Governativa

FERROVIA CIRCUMETNEA

Via Caronda n. 352/A - 95128 Catania – C.F. e P.I. 00132330879

SCHEMA DI CONTRATTO

Fornitura di n. 1 Locotrattore da impiegare per il servizio di manovra e per il recupero in linea delle elettromotrici della linea metropolitana della Ferrovia Circumetnea.

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemilaventi, il giorno del mese di, in Catania presso la sede della Gestione Governativa per la Ferrovia Circumetnea, sono convenuti i seguenti signori:

- da una parte il Sig. _____ nato a _____, il ____/____/____, il quale interviene nel presente Atto in qualità di Direttore Generale della Ferrovia Circumetnea giusta Delibera del Gestore n. ____ del __/__/____ (che si allega Sub "A1") nel seguito del presente Atto denominata "FCE", con sede in Catania, via Caronda n. 352/A, codice fiscale 00132380879, domiciliato per la carica presso la stessa sede della FCE;

- dall'altra, il Sig. _____, nato a _____, il _____, in qualità di _____ dell'impresa _____ con sede in _____, via _____, iscritta al Registro delle

Imprese della Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di

..... al n., come attestato con certificato del

codice fiscale; partita IVA n.; posizione INPS

.....; posizione INAIL; posizione Cassa Edile

....., nel seguito del presente Atto denominato “Appaltatore”.

PREMESSO CHE

- In data... è stata esperita la gara per l’affidamento delle prestazioni indicate in epigrafe;

- Con Delibera del Gestore n. del è stata dichiarata aggiudicataria in via definitiva, della fornitura in oggetto del presente contratto, l’Impresasopra costituita;

- ai sensi dell’art. 91 del D.Lgs. 06.09.2011 n.159 e s.m.i. è stata richiesta dalla Gestione con note prot. n. , prot. n. e prot. n. del l’informazione antimafia alla Prefettura di Catania per la suddetta Impresa

- con informativa prot. n. del la Prefettura di Catania ha comunicato che nei confronti della Società e dei soggetti sottoposti alla verifica ai sensi dell’art. 85 del D.Lgs.159/2011, allo stato, non sussistono cause di divieto previste dall’art. 67 del medesimo decreto;

- l’impresa presenta il DURC regolare alla data di stipula del presente atto (allegato “A2”);

- l’Impresa ha costituito la cauzione definitiva, nella misura di €. (Euro.....) corrispondente al% (.....per cento) dell’importo d’appalto (I.V.A. inclusa), a garanzia di tutti gli obblighi assunti col presente atto tramite polizza fideiussoria/fideiussione bancaria

n. della Società/Istituto rilasciata in data

..... detta polizza resterà depositata presso la stazione appaltante fino al

pagamento della rata di saldo;

TUTTO CIÒ PREMESSO

che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto, le parti, come sopra

costituite, convengono e stipulano quanto segue:

TITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1

Oggetto del contratto

L'appaltatore si obbliga a fornire alla FCE alle condizioni di seguito precisate, n. 1
locomotore da impiegare per il servizio di manovra e per il recupero in linea delle
elettromotrici della linea metropolitana della Ferrovia Circumetnea. In particolare,
le prestazioni relative alla fornitura del Locomotore sono quelle specificate nel
Capitolato Tecnico d'appalto.

Il locomotore dovrà essere consegnato presso uno dei depositi della Ferrovia Cir-
cumetnea siti in provincia di Catania, da concordare con la FCE, a cura e spese
dell'appaltatore. In particolare, saranno a totale carico dell'appaltatore tutti gli
oneri derivanti da carichi, scarichi e trasporti nel sito di consegna, nonché eventua-
li assicurazioni dei trasporti, in quanto l'appaltatore è il solo responsabile del loco-
motore fino al deposito presso la destinazione indicata dalla Ferrovia Circumetnea.
Trattandosi di mera fornitura senza posa in opera, non vi sono attività aziendali
che vanno ad interferire con la fornitura stessa.

Sono parte integrante dell'appalto e compensate nel prezzo di contratto tutte le
attività di organizzazione e coordinamento delle modalità di fornitura del locotrat-

tore in oggetto, che dovranno essere eseguite nella piena conformità della normativa vigente in materia di lavori pubblici, inclusa quella relativa alla prevenzione degli infortuni e di tutela della salute dei lavoratori.

Articolo 2

Condizioni particolari di contratto

L'appalto è affidato sotto l'esatta osservanza di tutte le condizioni e norme stabilite con il presente contratto e nel Capitolato Tecnico, nonché con i documenti elencati nel seguito:

- D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.;

- Tutte le circolari, norme tecniche e disegni tipo citati nelle tariffe e successivi aggiornamenti;

- Leggi, Norme, Decreti Legge, Regolamenti in vigore nella Repubblica Italiana in materia di:

1) forniture e collaudo di beni;

2) antinfortunistica, sicurezza ed igiene del lavoro;

3) tutela ambientale;

4) regolarità contributiva e previdenziale.

Tutte le disposizioni sopra richiamate, pur quando non siano materialmente riportate o allegate, costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Atto, in quanto l'appaltatore dichiara di conoscerle e accettarle senza eccezione alcuna.

Nell'accettare la fornitura del presente contratto l'appaltatore dichiara:

a) di avere cognizione e/o avere visitato le località interessate dalla fornitura e di averne accertato le condizioni locali, di viabilità e di accesso, nonché di avere giudicato le forniture stesse realizzabili ed i prezzi nel loro complesso remunerativi e tali da consentire il ribasso offerto;

b) di aver valutato, nell'offerta, tutte le circostanze ed elementi che influiscono sul costo dei materiali, della mano d'opera, dei noli, dei trasporti e di quanto altro

necessario alla fornitura di quanto previsto;

c) di aver valutato tutti gli approntamenti richiesti dalla normativa vigente in materia di pubbliche forniture, di prevenzione degli infortuni, di tutela ambientale e

di tutela della salute dei lavoratori;

d) di obbligarsi al rispetto dei regolamenti interni e delle disposizioni impartite dalla Direzione di Esercizio della Ferrovia Circumetnea.

L'appaltatore non potrà, quindi, eccepire, durante la fornitura, la mancata conoscenza di elementi non valutati, salvo casi di forza maggiore. Con l'accettazione della fornitura l'appaltatore dichiara di avere la possibilità ed i mezzi necessari per assolvere in pieno agli obblighi assunti, compresi quelli idonei per eseguire la fornitura presso gli impianti aziendali, nella piena applicazione delle specifiche normative richiamate dal presente contratto.

Articolo 3

Importo del contratto

L'importo complessivo per le prestazioni oggetto del presente contratto è di € ***** (euro *****/00) come risultante dal ribasso unico offerto dall'appaltatore in sede di gara sull'importo posto a base d'appalto.

L'importo del contratto non è comprensivo dell'Imposta sul Valore Aggiunto (I.V.A.).

Articolo 4

Corrispettivi

Le prestazioni oggetto del presente Contratto saranno compensate dietro presentazione di relativa fattura.

Nel corrispettivo s'intendono compresi e compensati tutti gli oneri previsti nei capitolati, norme e prescrizioni tecniche.

Il prezzo come sopra fissato si intende non comprensivo di IVA ed accettato dall'Appaltatore in base ai propri calcoli, alle proprie indagini e alle proprie stime e rimane stabilito che sarà invariabile e non soggetto a modificazioni di sorta, qualunque eventualità possa verificarsi in qualsiasi momento, per tutta la durata del contratto, ivi comprese eventuali protrazioni del termine utile per effetto di proroghe o sospensioni ordinate da FCE.

Il prezzo stesso si intende comprensivo di trasporto e di scarico presso il luogo indicato dalla FCE per la consegna.

Articolo 5

Durata del contratto

Il presente contratto ha la durata pari a giorni **180** (centoottanta) naturali e consecutivi dalla data di consegna delle prestazioni da sottoscrivere entro 15 giorni dalla avvenuta registrazione del contratto alla Corte dei Conti. Laddove tale adempimento non fosse necessario farà fede la data di registrazione del presente contratto.

Tale termine si intende rispettato se, oltre alla messa a disposizione del veicolo per il collaudo definitivo, il Fornitore consegna a Ferrovia Circumetnea (inviandola nel termine di cui sopra a mezzo posta elettronica certificata) tutta la documentazione propedeutica all'immatricolazione del veicolo presso USTIF nonché la documentazione richiesta dal Capitolato Tecnico.

Le eventuali proroghe della scadenza non daranno all'Appaltatore alcun titolo a pretendere compensi o indennizzi di qualsiasi genere, essendosi tenuto conto di tale eventualità nella determinazione del prezzo e del ribasso offerto dall'Appaltatore.

Articolo 6

Obblighi ed oneri a carico dell'Appaltatore

- SONO A CARICO DELL'APPALTATORE I SEGUENTI ONERI:

- La completa applicazione della normativa antinfortunistica vigente;

- Il rispetto e l'applicazione integrale della normativa e degli adempimenti previsti dai contratti collettivi, dalle leggi e dai regolamenti sulla tutela, sicurezza, salute, assicurazione ed assistenza dei lavoratori;

- Le spese per la registrazione del presente contratto;

- La fornitura di tutta la documentazione tecnica attestante la qualità dei materiali e delle forniture impiegate;

- Tutte le spese necessarie per il collaudo in stabilimento o presso i siti di consegna dei materiali forniti, compresi quelli sostenuti dai rappresentanti della FCE che parteciperanno al collaudo;

Articolo 7

Pagamenti

I pagamenti saranno effettuati a mezzo di bonifico bancario, in base al materiale collaudato, ricevuto ed accettato.

Al netto dell'anticipazione prevista dal D. Lgs. 50/2016, comunque prevista in misura non superiore al 20%, il pagamento avverrà a seguito di emissione fattura dopo il superamento del collaudo definitivo.

Articolo 8

Cessione dei crediti

I crediti derivanti dal presente contratto non possono formare oggetto di cessione o di delegazione o di mandato all'incasso.

L'inosservanza di detto divieto costituisce inadempimento grave, con diritto della

FCE di risolvere il presente contratto ai sensi e per gli effetti dell'art.1456 c.c., e del risarcimento di ogni danno.

Articolo 9

Cauzione

La FCE prende atto che l'Appaltatore ha presentato la cauzione definitiva rilasciata da..... in data... n..... per l'importo di euro ... (...).

La suddetta garanzia è fissata per l'adempimento di tutte le obbligazioni del presente contratto da parte dell'Appaltatore, del risarcimento di danni derivati dall'inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché a garanzia del rimborso delle somme che la FCE avesse eventualmente pagato in più durante l'appalto in confronto del credito dell'Appaltatore, risultante dalla liquidazione finale.

L'appaltatore riconosce, inoltre, alla FCE il diritto di rivalersi sugli importi eventualmente dovuti a saldo per inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione e sicurezza fisica dei lavoratori. L'Appaltatore è obbligato a reintegrare la garanzia di cui la FCE abbia dovuto valersi, in tutto o in parte, durante l'esecuzione del presente contratto.

L'Appaltatore garantisce che quanto fornito è esente da vizi e difetti che lo rendano non conforme a quanto stabilito nel presente Contratto o inadatto all'uso cui è destinato o che ne diminuisca la funzionalità e/o il valore.

In caso di vizi o difetti di quanto fornito, l'Appaltatore dovrà provvedere al ripristino a regola d'arte, con oneri a totale suo carico e fatto salvo il risarcimento di ogni eventuale danno per la FCE.

L'Appaltatore dovrà inoltre stipulare, prima dello svincolo del residuo della cauzione definitiva, di cui al presente articolo, una garanzia biennale, a copertura dei

rischi per vizi, difetti e difformità della fornitura.

Il massimale della polizza sarà di importo pari al 10% (dieci per cento)

dell'importo del contratto.

L'appaltatore dichiara di possedere copertura assicurativa RCT in relazione a tutte

le attività oggetto dell'appalto con un massimale pari almeno ad euro 1.000.000,00

(unmilione/00), nonché una polizza assicurativa RC Prodotti con massimali pari

almeno all'importo del contratto, come richiesto dal capitolato tecnico. Copia di

dette polizze viene allegata al presente atto sotto la lettera "----".

Le garanzie fideiussorie e le garanzie assicurative prestate dall'appaltatore copro-

no senza alcuna riserva anche i danni causati dalle imprese subappaltatrici e sub-

fornitrici.

Eventuali importi o percentuali di franchigia contenuti nelle polizze di assicura-

zione di cui sopra non sono mai e in nessun caso opponibili alla stazione appaltan-

te.

La copertura assicurativa decorre dalla data di consegna delle prestazioni e cessa

alla data di emissione del certificato di regolare esecuzione.

Nelle polizze si dovrà garantire che, qualora a seguito di denuncia di FCE

l'Appaltatore non eseguisse quanto necessario per eliminare i vizi e/o i difetti e/o

le difformità, o qualora FCE, a suo insindacabile giudizio, intendesse procedere

autonomamente all'esecuzione di detti interventi, dandone avviso all'Appaltatore

nella denuncia dei vizi, la compagnia assicuratrice dovrà tenere indenne FCE da

tutti gli oneri sopportati in conseguenza.

Resta altresì inteso che per i materiali, apparecchiature e componenti sostituiti o

riparati dall'Appaltatore in applicazione di quanto precede, decorrerà, a partire

dalla data di sostituzione o riparazione, un periodo di garanzia che si estenderà per

almeno 12 (dodici) mesi, fermo restando comunque il raggiungimento dell'originario termine di garanzia di 2 (due) anni.

Articolo 10

Subappalto

Il subappalto è ammesso nei limiti del 40% della prestazione in oggetto.

Articolo 11

Adempimenti dell'Appaltatore in materia di manodopera, nonché misure per la tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori

L'Appaltatore è tenuto alla completa osservanza di quanto prescritto dal D. Lgs. 81/2008 e s.m.i. e da tutte le norme vigenti in materia di sicurezza e igiene sul lavoro.

Articolo 12

Prove e Collaudi

Per le verifiche intermedie le prove e i collaudi della fornitura si rimanda alle previsioni del Capitolato Tecnico. Tutte le spese per le attività di collaudo, comprese quelle del personale di FCE e degli organi di controllo che dovranno presenziare, nonché le spese ed i mezzi necessari per il collaudo stesso, sono a totale carico dell'Appaltatore.

Per accertare la rispondenza ai requisiti richiesti saranno eseguite sul locotrattore le prove normalmente prescritte per forniture del genere, facendo riferimento alle specifiche previste nel Capitolato Tecnico e, per quanto compatibili, le specifiche RFI.

Dell'ultimazione e regolare esecuzione della fornitura sarà redatto apposito **verbale di constatazione** a cui parteciperà, ove lo ritenga, un funzionario dell'USTIF competente.

Prima della consegna del locotrattore, l'Appaltatore dovrà produrre alla F.C.E. tutta la documentazione e la certificazione di conformità relativa alla produzione ed ai collaudi interni del materiale fornito.

La Ferrovia Circumetnea si riserva di eseguire sul locotrattore tutti i controlli (da addebitare all'Appaltatore) che riterrà necessari.

A seguito di detti controlli, nel caso di rilievo di materiale non conforme, l'Appaltatore dovrà sostituire a proprie cure e spese, tutto il materiale risultante non conforme e corrispondere gli eventuali danni che i ritardi della fornitura potranno procurare.

Articolo 13

Penalità

Le penali per ritardata consegna e per ritardi negli interventi in garanzia saranno disciplinate secondo le previsioni di cui all'art. 9 del capitolato tecnico.

Le penali saranno calcolate sull'importo della fornitura, fino al raggiungimento massimo del 10% dell'importo complessivo. Superato il limite del 10% della incidenza della penalità di cui innanzi, qualora il ritardo si protragga ulteriormente, è facoltà della Gestione, di rifiutare tutta o parte della fornitura, senza che l'appaltatore abbia nulla a che pretendere. Tutte le penali saranno trattenute direttamente sull'importo della fornitura o dalla somma trattenuta a garanzia.

Qualora i ritardi accumulati determinino una penale il cui ammontare risulti superiore al limite del 10 per cento dell'importo netto contrattuale, si applicherà quanto previsto dall'art. 108 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.

Resta salva, in ogni caso, la facoltà della FCE di risolvere la fornitura senza bisogno di diffida o di procedimento giudiziario qualora, per qualsiasi causa, anche di forza maggiore, il ritardo nella consegna superi il termine di 60 giorni. In tutte le

ipotesi di risoluzione previste dal presente articolo l'Appaltatore rinuncia fin d'ora, per atto espresso, al risarcimento dei danni ed all'indennizzo delle spese sostenute per la fornitura.

La FCE si riserva, comunque, il diritto di adottare i provvedimenti che riterrà più opportuni per il rispetto dei termini di cui sopra, compresa la prosecuzione d'ufficio in danno dell'appaltatore.

Articolo 14

Risoluzione del contratto

1. La FCE ha facoltà di risolvere il contratto nei casi e con le procedure di cui all'art. 108 del D. Lgs. n. 50/2016 s.m.i. e, altresì, nei seguenti casi:

a) ammontare complessivo delle penali superiore al 10% dell'importo netto contrattuale;

b) rallentamento delle consegne da parte dell'appaltatore, senza giustificato motivo, in misura tale da pregiudicare la fornitura nei termini previsti dal contratto;

c) in caso di ripetuta o grave inosservanza delle clausole contrattuali, e in particolare di quelle riguardanti la fornitura non conforme alle prescrizioni del Capitolato Speciale e/o dell'offerta tecnica, accertate anche in sede di collaudo;

d) in caso di frode, di grave negligenza nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali;

e) in caso di violazione delle prescrizioni relative al subappalto.

Articolo 15

Trasparenza dei prezzi

L'Appaltatore espressamente ed irrevocabilmente:

a) dichiara che non vi è stata mediazione o altra opera di terzi per la conclusione del presente contratto;

b) dichiara di non aver corrisposto né promesso di corrispondere ad alcuno, direttamente o attraverso Imprese collegate o controllate, somme e/o altri corrispettivi a titolo di intermediazione o simili e comunque volte a facilitare la conclusione del contratto stesso;

c) si obbliga a non versare ad alcuno, a nessun titolo, somme finalizzate a facilitare e/o a rendere meno onerosa l'esecuzione e/o la gestione del presente contratto rispetto agli obblighi in esso assunti né a compiere azioni comunque volte agli stessi fini.

Nel caso in cui risultasse non conforme al vero anche una sola delle dichiarazioni di cui al comma precedente, ovvero l'Appaltatore non rispettasse gli impegni e gli obblighi ivi assunti per tutta la durata del presente contratto, lo stesso si intenderà automaticamente risolto ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 del c.c., per fatto e colpa dell'Appaltatore che sarà conseguentemente tenuto al risarcimento di tutti i danni derivanti dalla risoluzione.

Articolo 16

Protocollo di legalità

L'appaltatore si obbliga ad osservare quanto prescritto nel protocollo di legalità "ACCORDO QUADRO CARLO ALBERTO DALLA CHIESA" stipulato il 12.07.2005 fra la Regione Sicilia ed il Ministero dell'Interno, le Prefetture dell'isola, l'Autorità di Vigilanza sui Lavori Pubblici, l'INPS e l'INAIL (circolare Assessorato Regionale LL.PP. n.593 del 31.01.2006), al quale la FCE ha aderito giusta Delibera del Gestore n.406 del 07.05.2014.

Sono a completo carico dell'appaltatore tutti gli oneri derivanti dalla esecuzione del suddetto Protocollo.

Articolo 17

Controversie

Le parti convengono che eventuali vertenze comunque derivanti dal presente contratto, saranno deferite al foro di Catania.

Articolo 18

Eccezioni e riserve dell'esecutore sul registro di contabilità

Il registro di contabilità è firmato dall'esecutore, con o senza riserve, nel giorno in cui gli viene presentato.

Nel caso in cui l'esecutore, non firmi il registro, è invitato a farlo entro il termine perentorio di quindici giorni e, qualora persista nell'astensione o nel rifiuto, se ne fa espressa menzione nel registro.

Se l'esecutore, ha firmato con riserva, qualora l'esplicazione e la quantificazione non siano possibili al momento della formulazione della stessa, egli esplica, a pena di decadenza, nel termine di quindici giorni, le sue riserve, scrivendo e firmando nel registro le corrispondenti domande di indennità e indicando con precisione le cifre di compenso cui crede aver diritto, e le ragioni di ciascuna domanda.

Nel caso in cui l'esecutore non ha firmato il registro nel termine di cui sopra, oppure lo ha fatto con riserva, ma senza esplicitare le sue riserve nel modo e nel termine sopraindicati, i fatti registrati si intendono definitivamente accertati, e l'esecutore decade dal diritto di far valere in qualunque termine e modo le riserve o le domande che ad essi si riferiscono.

L'esecutore, è sempre tenuto ad uniformarsi alle disposizioni del direttore dei lavori, senza poter sospendere o ritardare il regolare sviluppo dei lavori, quale che sia la contestazione o la riserva che egli iscriva negli atti contabili.

Le riserve sono iscritte a pena di decadenza sul primo atto dell'appalto idoneo a riceverle, successivo all'insorgenza o alla cessazione del fatto che ha determinato il

pregiudizio dell'esecutore. In ogni caso, sempre a pena di decadenza, le riserve sono iscritte anche nel registro di contabilità all'atto della firma immediatamente successiva al verificarsi o al cessare del fatto pregiudizievole. Le riserve non espressamente confermate sul conto finale si intendono abbandonate.

Le riserve devono essere formulate in modo specifico ed indicare con precisione le ragioni sulle quali esse si fondano. In particolare, le riserve devono contenere a pena di inammissibilità la precisa quantificazione delle somme che l'esecutore, ritiene gli siano dovute.

La quantificazione della riserva è effettuata in via definitiva, senza possibilità di successive integrazioni o incrementi rispetto all'importo iscritto.

Articolo 19

Tracciabilità flussi finanziari

L'Appaltatore con la sottoscrizione del contratto assume gli obblighi derivanti dal presente articolo e, più precisamente, quelli derivanti dalla normativa in materia di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 136/2010 e s.m.i.

Nel rispetto delle disposizioni contenute nella L. 136/2010, per assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari finalizzata a prevenire infiltrazioni criminali, l'Appaltatore deve utilizzare uno o più conti correnti bancari o postali, accesi presso banche o presso la società Poste italiane Spa, dedicati, anche non in via esclusiva, fermo restando quanto previsto dal comma 5 dell'art. 3 della legge citata, alle commesse pubbliche. Tutti i movimenti finanziari relativi all'appalto devono essere registrati sui conti correnti dedicati e, salvo eccezioni di legge, devono essere effettuati esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale, ovvero con altri strumenti di incasso o di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni.

Ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, gli strumenti di pagamento devono riportare, in relazione a ciascuna transazione posta in essere dalla stazione appaltante e dall'Appaltatore, il codice identificativo di gara. L'Appaltatore comunica alla stazione appaltante o all'amministrazione concedente gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati entro sette giorni dalla loro accensione o, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblica, nonché, nello stesso termine, le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi. Gli stessi soggetti provvedono, altresì, a comunicare ogni modifica relativa ai dati trasmessi.

Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni costituisce causa di risoluzione di diritto del contratto.

Articolo 20

Efficacia del contratto

L'efficacia del presente Contratto per la FCE è vincolata all'approvazione da parte dei Superiori Organi di Gestione e Controllo della Ferrovia Circumetnea, mentre è valido ed impegnativo sin da ora per l'appaltatore.

In caso di mancata approvazione degli Organi di Gestione e Controllo della Ferrovia Circumetnea, esso si intenderà automaticamente risolto senza alcun onere e spesa per la Ferrovia Circumetnea.

Articolo 21

Rinvio al capitolato Speciale

Le parti dichiarano che per tutto quanto non previsto nel presente contratto lo stesso si intenderà integrato dalle prescrizioni del Capitolato Tecnico e degli altri atti di gara.

Articolo 22

Spese di contratto, imposte, tasse e trattamento fiscale

Le spese di stipulazione, di scritturazione del presente contratto e delle copie occorrenti ed a qualsiasi ulteriore Atto connesso all'espletamento dell'appalto nonché le relative spese di bollo e di registrazione, sono a totale carico dell'Appaltatore.

Le eventuali modifiche di regime fiscale non danno luogo, in nessun caso, a variazione dei corrispettivi pattuiti.

Il presente Atto è stato dalle parti stesse letto e dichiarato conforme alla loro volontà ed in segno di accettazione lo sottoscrivono in triplice copia.

Per la Gestione Governativa della Ferrovia Circumetnea

(.....)

Per l'Appaltatore

(.....)